

Prot. N 10893

Del 31 MAG 2007



CITTÀ DI POMIGLIANO D'ARCO

Provincia di Napoli

Settore Attività Educative, Comunicazione e Risorse Umane

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Pomigliano d'Arco e l'Associazione Polisportiva Comunale.

TRA

- Il Comune di Pomigliano d'Arco, di seguito denominato, per brevità "Comune", rappresentato dal Dirigente del Settore Attività Educative Comunicazione e Risorse Umane, dott. Carmine Antignani, in applicazione dell'art. 107, comma 3, lettera a, del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed ai sensi dell'articolo 48, comma 1, dello Statuto Comunale, residente, per quanto attiene il presente atto, presso la Casa Comunale;

E

- l'Associazione Polisportiva Comunale, più oltre denominata "Associazione", con sede legale in Pomigliano d'Arco, presso il Comune, legalmente rappresentata dal Presidente sig. De Falco Antonio, nato a Pomigliano d'Arco il 16/01/1979 ed ivi residente in via Beneventano, n. 11;

PREMESSO

- che l'Associazione Polisportiva Comunale, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N. 77 del 19/12/2002, fu costituita in data 23 settembre 2004 con atto registrato a Napoli - Atti Pubblici il 01/10/2004, al n. 101316/1° - repertorio n. 24666 - Raccolta n. 8099;
- che il Comune è socio fondatore dell'Associazione Polisportiva Comunale, unitamente all'ASM ed alla Fondazione Pomigliano Infanzia;
- che, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 19/12/2002, l'Associazione Polisportiva Comunale ha come finalità l'assenza di fini di lucro, la promozione della massima diffusione delle attività sportive e del tempo libero, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, agevolandone la massima diffusione e la pratica, svolgendo attività dilettantistica, garantendo a tutti i cittadini pari opportunità di partecipazione agevolando i meno abbienti, le categorie diversamente abili, gli anziani e i giovani a rischio;

M AB

1 EM/

- che il richiamato articolo 3 recita inoltre: " in particolare l'Associazione potrà gestire, per conto proprio o di altri, servizi e strutture rivolti ad affermare la diffusione dello sport e delle attività del tempo libero quali momenti fondamentali di aggregazione, crescita e socializzazione";
- che la Giunta Comunale con delibera n. 85 del 16/06/2016 ad oggetto "DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE" ha stabilito: di ricorrere alla stipula di apposita convenzione quale strumento di regolazione dei rapporti, anche di tipo economico, tra il Comune e l'Associazione Polisportiva Comunale, demandando al Dirigente del Settore Attività Educative Comunicazione e Risorse Umane la sottoscrizione della convenzione;
- che l'Ente Locale deve esercitare, limitandosi esclusivamente agli aspetti prestazionali e non a quelli organizzativi interni, l'effettiva e corretta erogazione di quanto previsto dalla convenzione, attraverso una serie di strumenti di rilevamento e controllo che garantiscano un reale e costante monitoraggio delle prestazioni erogate e dei loro risultati;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il presente atto ha per oggetto la disciplina dei rapporti, anche di tipo economico, tra il Comune e l'Associazione Polisportiva Comunale.

Articolo 2 - Durata della Convenzione

La convenzione decorre dalla sua data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

Il presente atto è rinnovabile alla scadenza per un periodo di tempo da concordarsi tra le parti, previa valutazione delle condizioni di efficienza, utilità e convenienza. E' vietato in ogni caso il tacito rinnovo.

3. Le parti, di comune accordo, potranno addivenire alla modifica od all'integrazione degli articoli della presente convenzione qualora ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti contrattuali.
4. La convenzione sarà modificata od integrata per adeguamento a disposizioni di legge o regolamentari.

Articolo 3 - Attività

1. Le attività e gli eventi che l'Associazione dovrà realizzare nel corso della durata della convenzione sono la produzione, promozione della massima diffusione delle attività sportive e del tempo libero, il perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 3 dello Statuto, nonché le attività ed eventi di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 - Altre attività ed eventi gestiti

1. Oltre alle attività di cui all'articolo 3, l'Associazione si rende disponibile a svolgere qualsiasi altra iniziativa che il Comune ritenga utile affidarle, compatibilmente con le specifiche competenze tecniche, progettuali ed organizzative dell'Associazione e delle risorse economiche di cui essa dispone.

2. Per attività di promozione e diffusione dello Sport, il Comune, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, può co-finanziare progetti proposti dall'Associazione, da realizzarsi nel corso dell'anno solare.
3. I progetti dovranno essere coerenti con le finalità indicate dall'articolo 3 dello Statuto.
4. L'approvazione dei progetti è di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Criteri e Modalità di gestione delle attività

1. L'Associazione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La gestione tecnico-organizzativa dei servizi dovrà conformarsi a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione, agli obiettivi che il Comune pone come prioritari e seguire ed uniformarsi ai criteri ed ai principi previsti nella Carta dei Servizi di cui l'Associazione dovrà dotarsi.

Articolo 6 - Obiettivi prioritari

1. Il Comune pone come obiettivi prioritari per l'Associazione:
 - a) ottenere un alto e qualificato standard del servizio;
 - b) ottenere un'alta presenza e soddisfazione degli utenti;
 - c) massimizzare l'efficienza del servizio, anche in termini economici, con la partecipazione di soggetti diversi dal Comune, con la ricerca di altre entrate diverse da quelle apportate dal Comune;
 - d) realizzare un'attività di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

Articolo 7 - Oneri a carico del Comune

1. Il Comune, quale socio fondatore, corrisponderà annualmente all'Associazione Polisportiva Comunale un contributo determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. L'Associazione trasmetterà al Dirigente Settore Attività Educative ed al Dirigente Ufficio Partecipate/Servizi Finanziari del Comune nei tempi e modalità dagli stessi indicati, il programma di massima delle attività per consentire al Comune idonea programmazione economica al riguardo.
3. Il programma delle attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione delle attività;
 - b) quote associative da praticare per gli utenti
 - c) numero massimo di utenti in condizioni di disagio economico e/o sociale ai quali applicare le agevolazioni di cui al successivo articolo 13;
 - d) sedi, giorni ed orari di svolgimento delle attività;
 - e) personale addetto;
 - f) previsione di spesa ed eventuali previsioni di entrata
 - g) eventuale coinvolgimento di altri soggetti
4. L'elemento del programma di cui al punto c) del comma 3 dovrà essere comunicato al Dirigente dei Servizi Sociali.



L'Associazione è obbligata all'effettiva attuazione del programma delle attività trasmesso al Comune, fatte salve possibili variazioni del programma stesso in conseguenza di sopraggiunte necessità ed eventi non previsti in sede di programmazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo sarà versato per il 50% ad inizio dell'anno sociale, previa presentazione programma completo delle attività e per il rimanente 50% a conclusione dell'anno sociale e comunque non oltre il mese di giugno, previa presentazione relazione conclusiva per la verifica della realizzazione delle attività ed degli eventi oggetto della presente convenzione, in conformità agli obiettivi prioritari dell'Amministrazione e nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio erogato.

Articolo 8 - Oneri dell'Associazione

1. Sono a totale carico dell'Associazione i seguenti oneri:

spese per il personale:

- a) spese per il personale necessario per la realizzazione delle attività;
- b) spese per il personale addetto alla pulizia degli impianti;
- c) spese per il personale di ufficio, segreteria, direzione;
- d) spese per il personale addetto alla vigilanza e alla custodia dei locali utilizzati finchè si protrae la presenza degli utenti negli impianti.

spese per materiale e per attrezzature:

- a) per la realizzazione delle attività;
- b) per il funzionamento della Segreteria;
- c) in generale per il funzionamento dell'Associazione.

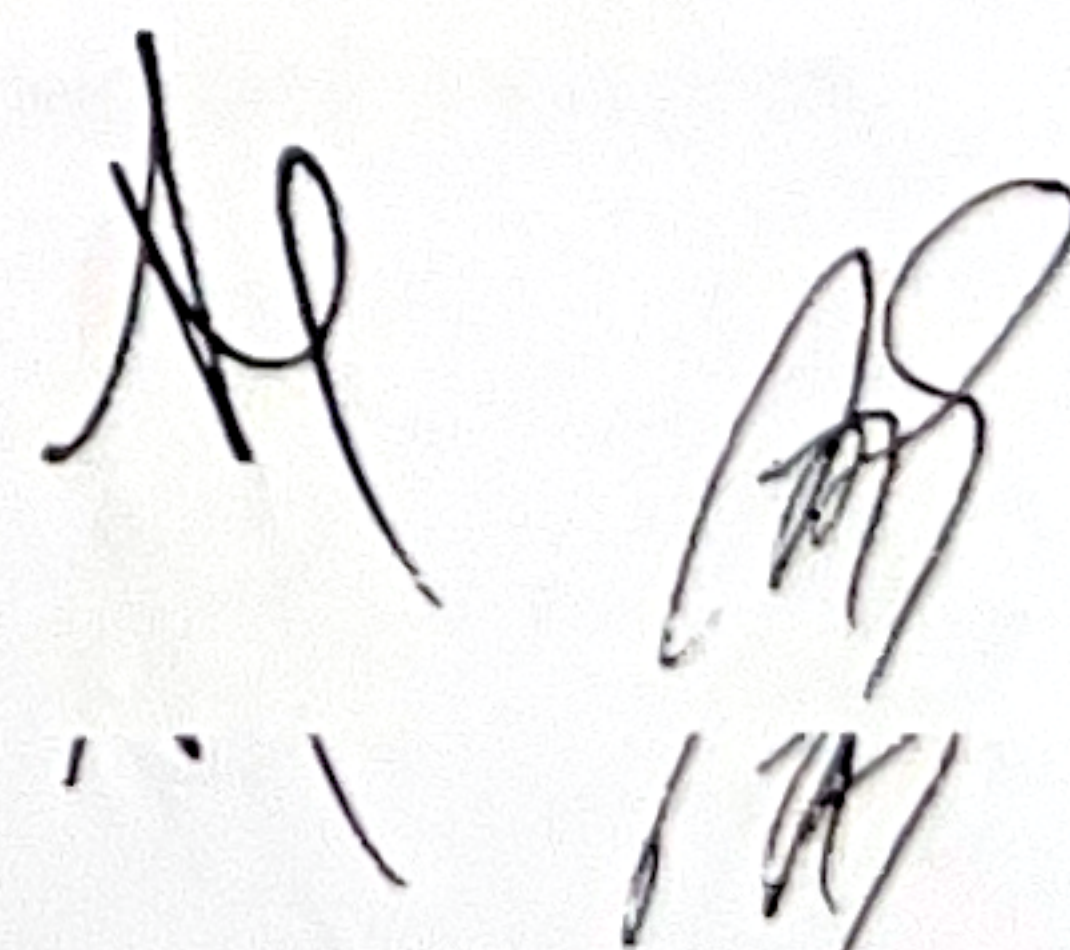
2. L'Associazione garantirà il servizio di segreteria, per iscrizioni, informazioni agli utenti attività amministrativa, servizio ricezione reclami, segnalazioni, proposte, osservazioni, suggerimenti
3. Giorni ed orari di funzionamento ed eventuali motivate interruzione del servizio di Segreteria devono essere comunicati al Comune che ne provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 9 - Obblighi nei confronti del personale impiegato

- 1. L'Associazione s'impegna, nei confronti del personale impiegato, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- 2. L'Associazione in particolare si impegna ad applicare, nei confronti dei collaboratori impiegati in prestazioni necessarie alla realizzazione delle attività, una retribuzione adeguata.
- 3. L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità ed eventuali pretese per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che si rendessero necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

Articolo 10 - Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione è responsabile direttamente degli eventuali danni causati alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività e degli eventi comunque provocati, restando a suo



carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma.

L'Associazione a tal proposito, per ogni servizio da realizzare, dovrà contrarre, con primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela dei lavoratori impegnati nei servizi e dei partecipanti alle attività ed agli eventi gestiti.

3. L'Associazione assume a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso, per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento delle attività.

Articolo 11 - Rispetto delle norme di sicurezza

1. L'Associazione s'impegna a garantire e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e la responsabilità civile verso terzi, sollevando da ogni responsabilità il Comune, anche per eventuali danni arrecati negli impianti ove si svolgono le attività e le manifestazioni, nonché per il ripristino degli stessi.

Articolo 12 - Quote Associative

1. Le quote associative per le prestazioni fornite agli utenti sono stabilite dall'Associazione e sono trasmesse per conoscenza al Comune, prima dell'inizio delle attività previste per l'anno sociale.
2. La riscossione delle quote associative è a totale beneficio e carico dell'Associazione, nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

L'Associazione è obbligata a tenere in luogo ben visibile, all'ingresso dei locali ove si svolgono le attività le quote applicate all'utenza.

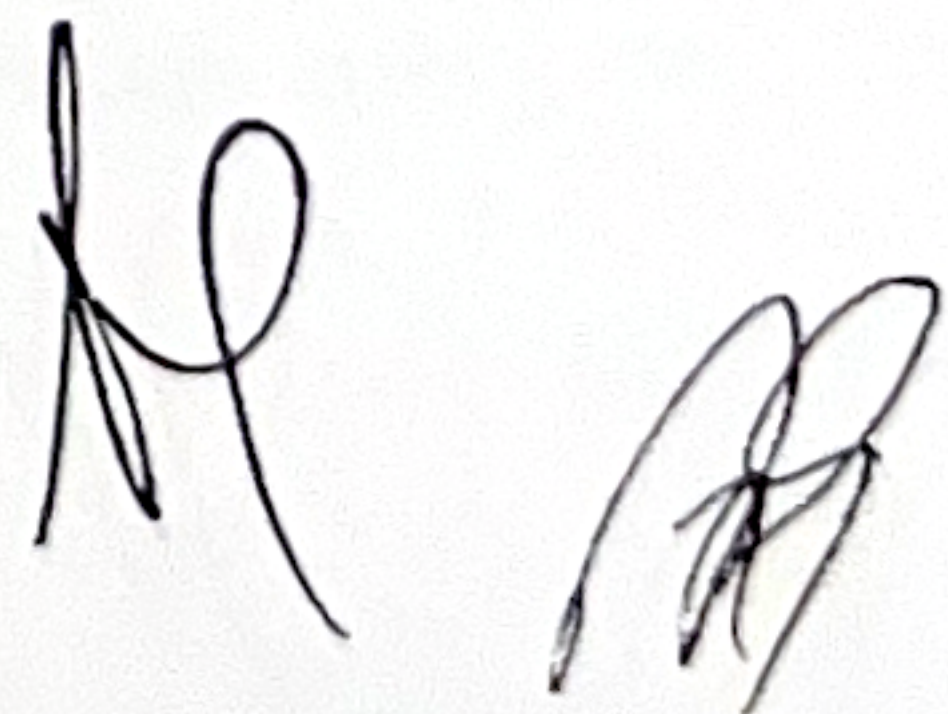
Le quote associative, il programma delle attività e le strutture utilizzate, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 13 - Agevolazioni

1. Per il rispetto delle finalità indicate all'articolo 3 dello Statuto, l'Associazione dovrà comunicare ai Servizi Sociali del Comune, prima dell'inizio delle attività previste per l'anno sociale, il numero massimo di utenti in condizioni di disagio economico e/o sociale, per i quali potrà essere applicata la riduzione od esenzione della quota d'iscrizione.
2. Le richieste di iscrizione di cui al punto 4 del presente articolo devono essere inviate ai Servizi Sociali, competenti per i relativi procedimenti e per la successiva trasmissione delle stesse all'Associazione, con l'espressione del parere favorevole o di diniego.
3. L'Associazione provvederà a dare comunicazione alla cittadinanza in merito alla possibilità di agevolazioni, con l'avviso di inizio delle attività e delle rispettive quote d'iscrizione.

Articolo 14 - Referente

1. L'Associazione dovrà individuare, per tutte le informazioni e le comunicazioni riguardanti l'organizzazione e la realizzazione delle attività che il Comune riterrà di acquisire, un referente. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione trasmetterà al Comune apposita comunicazione scritta a firma del Presidente, contenente generalità, recapito, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica del referente.



Articolo 15 - Interventi di sponsorizzazione

1. E' facoltà dell'Associazione acquisire interventi di sponsorizzazione, finalizzati a reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare per le attività da realizzare, fatta salva la necessità di salvaguardare l'immagine dell'Amministrazione Comunale.
2. Le risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni, acquisite per le attività e gli eventi oggetto del presente contratto, saranno utilizzate per la realizzazione delle attività medesime, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Articolo 16 - Vigilanza e controlli

1. Per tutte le attività di cui all'art. 3 del presente atto, nonché per tutti gli impegni assunti dall'Associazione il Comune, attraverso i Settori competenti eserciterà il compito di controllo e vigilanza rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 17 - Competenze

1. Con riferimento ai contenuti del presente atto sono competenti:

Il Consiglio Comunale

- a. Eventuali modifiche dello Statuto;
- b. affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

La Giunta Comunale:

- a. per modifiche o integrazioni alla convenzione;
- b. per l'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 3;
- c. per il rinnovo della convenzione;

Settore Attività Educative Comunicazione e Risorse Umane:

- a. per la formalizzazione e la stipula della convenzione;
- b. per i provvedimenti di impegno e di liquidazione del contributo annuale determinato dal Comune con l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente atto;
- c. per l'acquisizione ed il controllo della regolarità, della conformità e della corrispondenza del programma delle attività di cui all'articolo 7, alle finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione e dal presente atto ai fini dell'erogazione del contributo annuale;

Servizi Sociali:

- a. per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di apposito avviso riguardante la possibilità di agevolazioni o esenzioni in merito all'iscrizione alle attività dell'Associazione;
- b. per i procedimenti relativi alle richieste di accesso, a condizioni agevolate o a titolo gratuito, alle attività dell'Associazione da parte di categorie di utenti, in condizioni di disagio economico e/sociale;
- c. della trasmissione all'Associazione delle richieste di cui al punto a. precedente, a conclusione del procedimento con il relativo parere favorevole o diniego;

Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici:

- a. per il controllo periodico dello stato di manutenzione degli impianti sportivi e della loro funzionalità;
- b. per la formulazione delle proposte per gli interventi di manutenzione, per eventuali interventi



- di modifica, al fine di migliorare la funzionalità degli impianti sportivi;
- c. per le certificazioni di agibilità degli impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 - "Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo" che introduce modificazioni al Testo Unico 18/06/1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto n. 635/40;
 - d. per l'attuazione di tutti gli obblighi per la prevenzione contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti";
 - e. per gli adempimenti previsti per il titolare dell'impianto sportivo dal D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, come modificato dal Decreto Ministero dell'interno del 6 giugno 2005;

Servizi Finanziari/Ufficio partecipate/Servizio Patrimonio:

- a. per il controllo contabile sulla gestione finanziaria dell'Associazione, ed in particolare sul documento previsionale e programmatico, sul rendiconto economico - finanziario e sulla relazione della gestione che l'Associazione è impegnata a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto;
- b. per gli adempimenti necessari di natura contabile di competenza in merito al contributo annuale del Comune a favore dell'Associazione in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione;
- c. per la formalizzazione ed il rilascio delle concessioni in uso;
- d. per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, nel rispetto dei criteri e delle procedure del regolamento comunale e delle leggi vigenti.

Articolo 18 - Strumenti di controllo

1. L'Associazione dovrà trasmettere copia del documento previsionale e programmatico, del rendiconto economico - finanziario e della relazione sulla gestione, ai Servizi Finanziari ed al Sindaco del Comune, nel rispetto delle modalità e delle scadenze fissate dall'articolo 22, Titolo V dello Statuto < Rendiconto Economico - Finanziario e documento programmatico previsionale.
2. L'Associazione dovrà presentare reports quadrimestrali sulle attività, alla fine di ogni quadrimestre, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. Il Comune potrà disporre:
 - a) verifiche e controlli con propri funzionari, riguardanti la corretta applicazione degli obblighi assunti dall'Associazione; l'Associazione è espressamente obbligato a fornire ai Funzionari comunali o ai loro collaboratori incaricati del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni;
 - b) controlli sulle attività, per la verifica della corrispondenza a quanto stabilito con il presente atto;
 - c) analisi per le verifiche sulla qualità percepita dall'utente.

Articolo 19- Pretese di terzi

1. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza e inadempienze, da parte dell'Associazione, anche parziale, degli impegni assunti con il presente



atto, nonché per le attività e rapporti comunque instaurati dall'Associazione con terzi per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione..

Articolo 20 - Cessazione anticipata del rapporto

1. Oltre che per scadenza del termine naturale, la convenzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

Articolo 21 - Decadenza

1. E' pronunciata la decadenza della convenzione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) atti dell'Associazioni che costituiscano inosservanza di ordinanze e/o prescrizioni comunali o per grave violazione di leggi o regolamenti;
 - b) omessa presentazione nei termini del documento previsionale e programmatico, del rendiconto economico - finanziario e della relazione sulla gestione;
 - c) reiterata violazione degli obblighi assunti dall'Associazione, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) mancata adozione della Carta dei Servizi entro il termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Articolo 22 - Revoca

1. Indipendentemente da quanto disposto dai precedenti articoli del presente atto, il Comune, avrà la più ampia facoltà di revocare la presente convenzione, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo l'Associazione, nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il mancato rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Articolo 23 - Risoluzione del rapporto

1. La convenzione è risolta, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nel presente atto per interruzione ingiustificata delle attività, per almeno quindici giorni consecutivi.

Articolo 24 - Diritto di Recesso

1. Il diritto di recesso è riconosciuto all' Associazione solo nel caso di scioglimento o estinzione della stessa.
2. L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo di raccomandata, all'Amministrazione Comunale, almeno sei mesi prima.

Articolo 25 - Carta dei Servizi

1. L'Associazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, dovrà adottare e trasmettere al Comune la "Carta dei Servizi", pena la decadenza della presente convenzione.
2. La Carta dei Servizi dovrà avere quali contenuti minimi obbligatori le modalità per proporre reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie, le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza, criteri e modalità per indagini di customer satisfaction volte ad individuare il grado di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati.

Articolo 28 - Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

1. L'Associazione si dichiara informata che :
 - a) I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
 - b) Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
 - c) L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Pomigliano d'Arco, Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Attività Educative Comunicazione e Risorse Umane.
3. Con riferimento a quanto disposto dalla presente convenzione e comunque in tutti i casi in cui si renda necessario la raccolta dei dati personali degli utenti, l'Associazione osserverà quanto disposto dal Decreto Legislativo n°196/2003.

Articolo 29 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Associazione, in ordine all'interpretazione o applicazione del presente atto, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre componenti qualificati, di cui due nominati, uno ciascuno dalle parti interessate, ed il terzo di comune accordo fra le parti; in difetto di nomina entro 10 giorni dalla richiesta, in mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro è demandata al Presidente del Tribunale territorialmente competente, su richiesta della parte più diligente. La decisione arbitrale è inappellabile.
2. Le spese di giudizio sono anticipate dalla parte che avanza domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio ed alla liquidazione dei danni.

Articolo 30 - Rinvio a disposizioni di legge e regolamentari

1. Nell'espletamento dei servizi di cui al presente atto, l'Associazione ha l'obbligo di uniformarsi a leggi e regolamenti di ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore che promulgati dopo la firma dell'atto, norme e le regole codificate in materia di contratto.

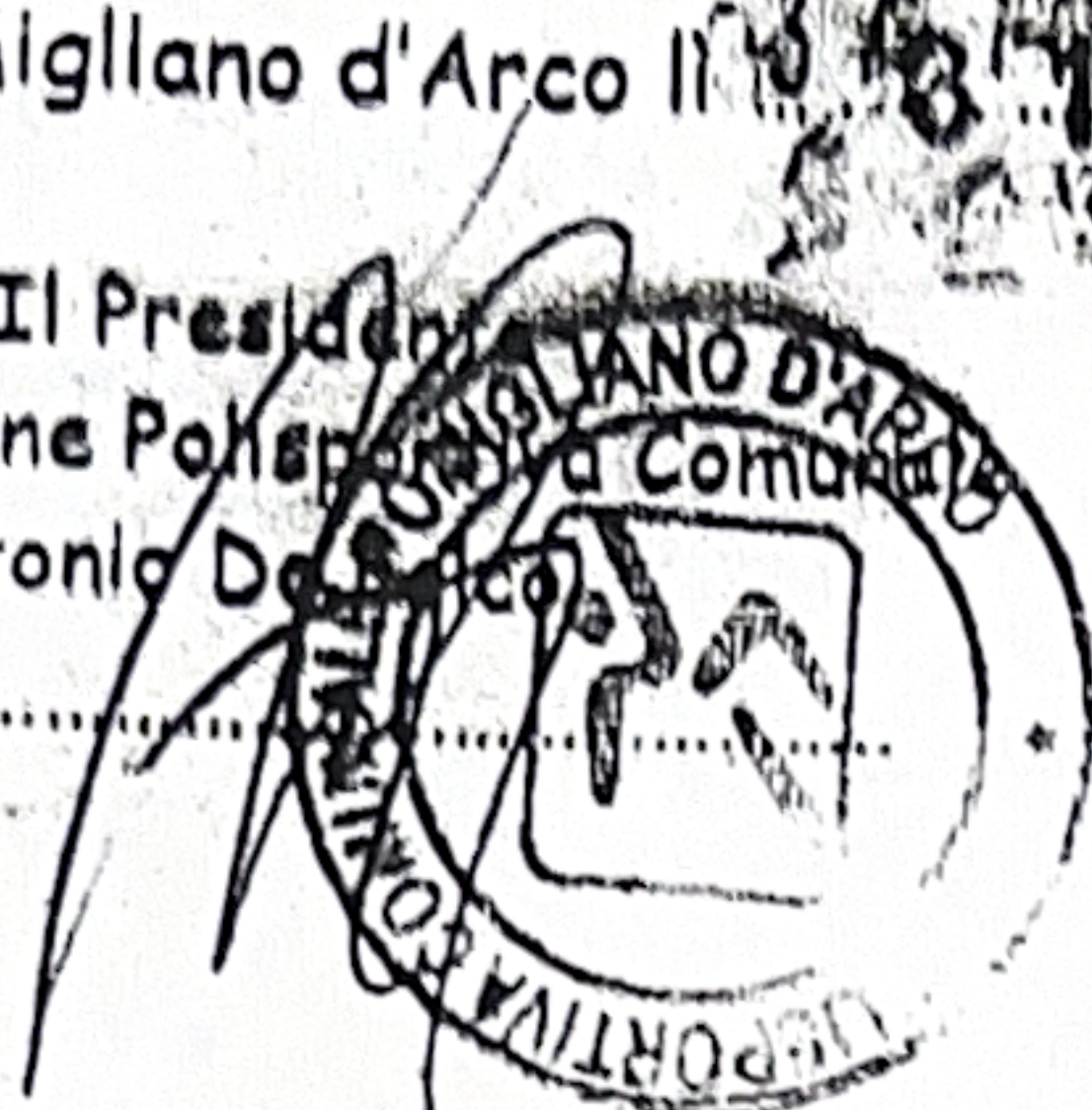


Articolo 31 - Spese di registrazione

1. Le spese, imposte, diritti, ecc. nessuno escluso o eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, alla sua eventuale registrazione in caso d'uso e quelle relative agli atti contabili ed amministrativi, sono a carico dell'Associazione.

Pomigliano d'Arco Il 13/08/2017

Il Presidente
Associazione Polisportiva Comunale
Antonio De Sio



Il Dirigente
Settore Attività Educative Comunicazione Risorse Umane
Dott. Carmine Antignani

